



Roma, 19 luglio 2006

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n. 25/I/0001864

Alla Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro
Segretario Generale Nazionale
Via C. Colombo, n. 456 sc. B – 1° p.
00145 - Roma

Oggetto: art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 - risposta all'interpello in materia di patronati (legge 30 marzo 2001, n. 152).

L'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per sapere se la previsione di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 152/2001 consenta di considerare la stessa Associazione quale soggetto idoneo a costituire e gestire gli Istituti di patronato e assistenza sociale. Si chiede inoltre se, in tale prospettiva, il singolo consulente del lavoro possa essere consociato individualmente quale datore di lavoro, senza essere assoggettato alla legge n. 12/1979, nonché se sia possibile per l'ANCL avvalersi di lavoratori dipendenti o di collaboratori che operano in modo autonomo utilizzando la struttura fornita dal singolo professionista.

Con riferimento a quanto sopra, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche previdenziali, si rappresenta quanto segue.

L'art. 2, comma 1, della legge 31 marzo 2001, n. 152 stabilisce che sono soggetti idonei a costituire e gestire gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, singolarmente o in modo associato, "le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:

- a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;
- b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;
- c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
- d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali".

La norma, nel punto che riconosce alle confederazioni e alle associazioni di lavoratori la facoltà di costituire e gestire gli enti di patronato, è confermativa dei criteri precedentemente in vigore (art. 2 comma 1 d.l.c.p.s. n. 804/1947 e art. 2 d.p.r. n. 1017/1986, emanato ai sensi della l. n. 112/1980) e pertanto, non innovando sostanzialmente la natura giuridica degli organismi promotori, sembra voler continuare ad attribuire tale facoltà solo alle associazioni di lavoratori subordinati e/o autonomi – non riconducibili agli ordini professionali – tradizionalmente meritevoli di tutela sociale.

Nella fattispecie, poi, si rileva che le finalità assistenziali dell'Associazione di categoria di cui trattasi, elencate all'art. 2 del relativo statuto, sono dirette esclusivamente ai propri soci iscritti negli albi provinciali, istituiti ai sensi della l. 11 gennaio 1979 n. 12, che disciplina la professione di consulente del lavoro, a differenza delle associazioni promotrici di patronato che indirizzano i loro scopi assistenziali a tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro iscrizione all'organizzazione.

Altra questione è quella che concerne la configurazione del singolo Consulente del Lavoro quale “datore di lavoro” come tale associabile direttamente all'ANCL: seppure in linea teorica tale ricostruzione giuridica della soggettività datoriale del consulente sia ben possibile, in concreto l'associarsi del professionista al sodalizio in questione è del tutto afferente e subordinato al rispetto integrale delle previsioni di cui alla legge n. 12/1979.

Infine, quanto all'ipotizzata possibilità per l'ANCL di avvalersi di lavoratori dipendenti o di collaboratori, si intende del singolo professionista, che operano “*in forma diretta ed autonoma*” e “*in modo volontario e gratuito*” presso la struttura di quest'ultimo, si deve escluderne *in radice* la praticabilità, in ragione della naturale coincidenza o comunque commistione di ruoli che non appare in alcun modo consentita.

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Mario Notaro)

PP